

Argomento	Accertamenti sanitari > Invalidità civile
Titolo	Contributi economici per persone riconosciute cieche civili e ipovedenti
Descrizione del Servizio	• <u>Pensione ciechi civili assoluti</u> • <u>Pensione ciechi civili parziali ("ventesimisti")</u> La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La differenza è nell'entità del contributo e nei requisiti. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo). La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa. È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La pensione è erogata anche in caso di <u>ricovero</u> in istituto pubblico. • <u>Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti</u> L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi totali e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico; inoltre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità è infine compatibile e cumulabile con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati). • <u>Indennità speciale ciechi ventesimisti</u> L'indennità speciale è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei ciechi civili parziali per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Requisiti	Pensione ciechi civili assoluti • maggiori di 18 anni; • certificazione cecità assoluta; • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro per il 2025); • cittadinanza italiana (per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno); • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

	Pensione ciechi civili parziali (“ventesimisti”) • nessun limite di età; • riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione; • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro per il 2025) solo per le pensioni. • cittadinanza italiana (per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno); • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti • riconoscimento della cecità civile assoluta; • cittadinanza italiana • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo Unico immigrazione); • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. • Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età. Indennità speciale ciechi ventesimisti • riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi; • cittadinanza italiana; • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico immigrazione); • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. • Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Sede provinciale dell’INPS di Perugia: • Sede: Via Canali 5, 06122, Perugia (PG) • Telefono: 803164 da fisso, 06164164 da mobile • E-mail: urp.perugia@inps.it • PEC: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it • Orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30
Documentazione	Per ottenere le prestazioni è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’ <u>accertamento sanitario</u>. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inserite le seguenti informazioni: svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Procedura	Le domande possono essere presentate direttamente online sul sito dell'INPS attraverso i Servizi dedicati oppure rivolgendosi ad un ente di patronato o un'associazione di categoria.
Fonti Normative	• Legge n. 118/1971, <i>"Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"</i> • Legge n. 18/1980, <i>"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"</i> • Legge n. 508/1988, <i>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"</i> • Legge n. 222/1984, <i>"Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile"</i> • Legge n.104/1992, <i>"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i> • Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."</i> • Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>"Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"</i> • Legge n. 328/2000, <i>"Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"</i> • Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"</i> • • <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i>
Data	18.12.2025